

SENTENZA N.

125

REPERTORIO N.

130



22 GEN. 2019

Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
la Corte d'appello di Firenze,

prima sezione civile,
composta dai Signori

Alessandro Turco, Presidente, rel., est.,
L. Delle Vergini, Consigliere,
Annamaria Loprete, Consigliera,

pronuncia la presente

sentenza

nella causa iscritta al n. 888 del ruolo generale A
dell'anno 2016, promossa, in grado d'appello,

da

[REDACTED]

appellante,

contro

Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, con
l'Avvocato U. Morera, di Roma, e con l'Avvocata G.
Satta e l'Avvocato R. Bencini, di Firenze,

convenuta in appello.

Conclusioni delle parti

Per l'appellante:

UMI

«Piaccia, alla Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento dell'interposto gravame, in totale riforma della sentenza 11/12/2015, n. 1132, del Tribunale di Siena (estenditrice: Got Dott.ssa Chiara Monaldo):

a) accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di Prime Cure non ha correttamente applicato l'art. 23 del TUF in materia di onere probatorio e in ogni caso nella parte in cui ha rigettato le istanze istruttorie di parte attrice (reiterate anche in sede di precisazione delle conclusioni) e, per l'effetto (ove fossero ritenute necessarie), disporre l'espletamento nei termini reiterati;

b) accertare e dichiarare in punto di fatto che due contratti GPM oggetto di impugnazione descritti in epigrafe erano privi di sottoscrizione per accettazione;

c) in ogni caso dichiarare e accertare la nullità di tutte le operazioni finanziarie oggetto di causa per mancanza di valido, prodromico contratto quadro o per difetto della forma vincolata prevista dal contratto quadro o per la violazione dell'art. 30, comma 6, del TUF, con conseguente ripetizione di tutte le somme investite certificate da minusvalenza e da CTU;

d) dichiarare e accertare la nullità dei contratti GPM per mancanza della forma scritta e/o per

la violazione dell'art. 30 comma 6 del TUF, con conseguente ripetizione di tutte le somme investite certificate da minusvalenza e accertate dal CTU;

e) in via subordinata, ove ritenuto necessario, accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela dei risparmiatori e per l'effetto condannare la Banca convenuta al risarcimento del danno che si quantifica nella somma addebitata sul conto indicata in epigrafe pari a € 471.492 o dalla minusvalenza accertate dal CTU oltre interessi calcolati sul rendimento medio dei titoli di Stato, danno da svalutazione monetaria al di del soddisfo ex art. 1224 cc;

f) per l'effetto dell'accoglimento dell'appello condannare MPS al pagamento di spese e competenze in favore del sottoscritto avvocato antistatario del doppio grado di giudizio o comunque disporre nella denegata di rigetto dell'appello, in riforma del capo della sentenza di primo grado, la integrale compensazione delle spese di giudizio.

In via istruttoria si chiede, a seguito dell'accoglimento del punto a delle conclusioni formulate, di ammettere interrogatorio formale del legale rappresentante della Banca sui si chiede punti 1, 2, 3, 4 e 5 della narrativa in fatto del ricorso introduttivo, depurate da valutazioni e giudizio,

nonché sui seguenti capitoli di prova, tutti preceduti dalla locuzione "se è vero che":

1. il sig. [REDACTED] nell'agosto del 1999, aveva il potere di rappresentanza della Banca e poteva vincolare la stessa in sede di contratti finanziari agendo in nome e per conto della Banca;

2. la sigla FAMP (presente al di sopra della sua sottoscrizione sui moduli esibiti dalla Banca nel presente giudizio) l'acronimo di Firma Apposta in Mia Presenza.

Chiede ammettersi prova testimoniale a mezzo del sig. [REDACTED] residente in (CAP 36050) Bressanvido (Vi) alla Via Roma, 69/b, sui punti 1, 2, 3, 4 e 5 della narrativa in fatto del ricorso introduttivo, depurate da valutazioni e giudizio, nonché sui seguenti capitoli di prova tutti preceduti dalla locuzione "se è vero che":

1. "era promotore/dipendente finanziario della Banca del Salento (poi divenuta MPS Banca Personale ed oggi Monte dei Paschi di Siena) di Treviso agenzia 108";

2. "in tale periodo il sig. [REDACTED] sottoscrisse alla sua presenza due contratti di negoziazioni titoli, il contratto di custodia ed amministrazione titoli";

3. "aveva il potere di rappresentanza sostanziale della Banca potendo pertanto concludere i contratti finanziari in nome e per conto della Banca";

4. la sigla FAMP (presente al di sopra della sua sottoscrizione sui moduli esibiti dalla Banca nel presente giudizio) è l'acronimo di Firma Apposta in Mia Presenza;

5. con riferimento a tutte le proposte contrattuali sottoscritte dal sig. [REDACTED] la sua presenza (dunque contratti di negoziazione) le sue sottoscrizioni ivi presenti avevano come unico scopo quello di accertare che la identità del cliente che sottoscriveva la proposta contrattuale";

6. il promotore finanziario cui fu affidato il [REDACTED] e il dott. [REDACTED]

Chiede ammettersi prova testimoniale a mezzo del sig. [REDACTED] residente in (CAP 30027) San Donà di Piave (Ve) a [REDACTED] 5, sui punti 1, 2, 3, 4 e 5 della narrativa in fatto del ricorso introduttivo, depurate da valutazioni e giudizio, nonché sui seguenti capitoli di prova tutti preceduti dalla locuzione "se è vero che":

1. era promotore finanziario della Banca del Salento (poi divenuta MPS Banca Personale)";

2. "aveva il sig. [REDACTED] nell'agosto del 1999, aveva il potere di rappresentanza sostanziale della Banca e poteva concludere i contratti finanziari in nome e per conto della Banca";

3. la sigla FAMP (presente al di sopra della sua sottoscrizione sui moduli esibiti dalla Banca nel

MM

presente giudizio) è l'acronimo di Firma Apposta in Mia Presenza;

4. assisteva nella gestione dei propri risparmi il

[REDACTED]
5. ha inviato al [REDACTED] via e-mail che mi si rammostrano contenenti allegati schemi riepilogativi degli investimenti effettuati con il controvalore degli stessi;

6. tali schemi rappresentavano il reale controvalore degli investimenti effettuati dal [REDACTED]

7. al termine dei suoi rapporti con con MPS Banca Personale è stato sostituito dal dott. [REDACTED] e ha continuato a mandare al sig. [REDACTED] e-mail contenenti schemi riepilogativi degli investimenti effettuati con il controvalore degli stessi che rappresentavano il reale controvalore degli investimenti effettuati dal [REDACTED]

Si chiede esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. dell'originale dei moduli e contratti consegnati in copia al fine di verificare la loro effettiva consistenza, ribadendo il disconoscimento con gli originali, nonché estratti conto in originale attestanti gli addebiti e gli accrediti».

Per la parte convenuta in appello:

«Piaccia, a codesta ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per i motivi indicati in narrativa, disattesa ogni avversa domanda e istanza, anche istruttoria,

richiamando tutti gli atti del precedente grado di giudizio, con relative eccezioni, contestazioni, domande, istanze, anche istruttorie, e produzioni documentali, respingere il gravame dell'appellante [REDACTED], poiché inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e in violazione dell'art. 345 c.p.c. per aver introdotto l'appellante nuove domande e produzioni documentali come specificato in narrativa, nonché infondato, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Siena impugnata e rigettando tutte le domande avversarie, anche istruttorie.

Con vittoria delle spese di lite.

In via istruttoria si precisa che, contrariamente a quanto vorrebbe far credere il contraddittore, il [REDACTED] non ha disconosciuto alcun documento nel primo giudizio».

Svolgimento del processo

Con sentenza 11.12.2015, n. 1132, il Tribunale di Siena rigettò, ritenendola infondata, la domanda dell'attore, [REDACTED] di ripetizione della somma di 411.297 euro o di diversa somma di giustizia, proposta nei confronti della *Banca Monte dei Paschi di Siena Spa*; preliminarmente il primo giudice ritenne, in particolare, inammissibili le richieste istruttorie formulate dall'attore; ritenne, poi, infondata la tesi della nullità, per mancanza della forma scritta, dei

contratti quadro datati 4.8.1999 e 9.8.1999 e dei successivi accordi di investimento intervenuti tra le parti; ritenne, inoltre, infondata la domanda di risarcimento del danno per inadempimento della Banca convenuta ai propri doveri informativi e di adeguatezza degli investimenti al profilo del cliente; ritenne, altresì, inammissibili, perché nuove, sia la domanda di accertamento della nullità per redazione dei contratti al di fuori dei locali commerciali, in quanto proposta per la prima volta nella comparsa conclusionale, sia la domanda di nullità degli ordini eseguiti fuori dai mercati regolamentari e per violazione della normativa di settore, in quanto formulate per la prima volta nella memoria ex articolo 183, comma 6, n. 1, cpc; pose, quindi, a carico di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX il pagamento delle spese di ctu e condannò il medesimo a rifondere alla *Banca Monte dei Paschi di Siena Spa* le spese del I grado di giudizio.

A sostegno della decisione il Tribunale osservò quanto segue:

a) le istanze istruttorie, in particolare le prove orali, formulate da parte attrice, avevano ad oggetto capitoli di prova "superflui, irrilevanti o documentali";

b) i contratti quadro del 4.8.1999 e del 9.8.1999, il contratto quadro del 9.8.1999 e i successivi accordi di investimento erano da considerarsi legittimi e provvisti dei requisiti di

forma previsti dall'articolo 23 TUF, essendo muniti anche della firma, avente valore adesivo, del funzionario della *Banca Monte dei Paschi di Siena Spa*;

c) dovevano, inoltre, ritenersi adempiuti gli obblighi di informazione e di adeguatezza al profilo - cliente facenti capo alla *Banca Monte dei Paschi di Siena Spa*, in quanto la convenuta aveva dimostrato, mediante ampia documentazione, di aver tenuto un comportamento diligente nei confronti del cliente e rispettoso dei propri doveri; circostanza, inoltre, confermata anche dalle risultanze della ctu;

d) su tale punto il Tribunale rilevò, in particolare, tra l'altro:

- che, per quanto riguardava l'adempimento agli obblighi informativi, l'attore stesso aveva dichiarato di aver ricevuto adeguate informazioni circa la natura e i rischi delle singole linee di gestione e di aver autorizzato la banca ad eseguire operazioni in conflitto di interesse (si rinviava, in proposito, ai docc. 12B, 14B, 15B e 16B, allegati alla comparsa di costituzione e risposta); lo stesso attore aveva, inoltre, dichiarato di avere ricevuto quattro documenti riguardanti i rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari del 18.8.1999, dell'8.11.1999 e del 7.3.2000 (si rinviava, in proposito, al doc. 4, allegato alla comparsa di costituzione e risposta); la *Banca Monte dei Paschi di Siena Spa* aveva, poi, dimostrato che l'attore era

stato messo a conoscenza delle singole operazioni di *trading* da compiere (si rinviava, in proposito, ai docc. 6, 7, 8 e 9, allegati alla comparsa di costituzione e risposta);

- che, per quanto concerneva il dovere facente capo all'intermediario finanziario di adeguare il tipo di investimento al profilo-cliente, l'esperienza posseduta dall'attore in materia di investimenti finanziari, nel risparmio e gestione dei fondi e in materie simili emergeva evidente dalla documentazione in atti (si rinviava, in proposito, ai docc. 3 e 13, allegati alla comparsa di costituzione e risposta); era da condividere, in particolare, sul punto, l'accertamento eseguito dal ctu, secondo il quale gli investimenti compiuti dalla convenuta erano *in toto* adeguati al profilo di [REDACTED] il quale aveva dimostrato di possedere «un'adeguata conoscenza degli strumenti finanziari che comportino anche elevato rischio» (cfr relazione di ctu, pgg 22 e 26)».

Con atto di appello notificato il 16.4.2016, [REDACTED] si dolse della sentenza di cui si tratta per i seguenti motivi:

1) il primo giudice aveva, anzitutto, errato nell'escludere la responsabilità della *Banca Monte dei Paschi di Siena Spa* basandosi sulla mancanza di prova della negligenza e dell'inadempimento della Banca, così omettendo di considerare che l'onere di provare la correttezza del proprio operato e quella del

proprio promotore finanziario incombeva, in realtà sull'intermediario: l'articolo 23 TUF, infatti, poneva un'inversione dell'*onus probandi* per cui, in tema di contratti di intermediazione finanziaria, era l'intermediario stesso a dover provare di aver tenuto un comportamento diligente e rispettoso delle obbligazioni su di esso incombenti; in secondo luogo, il primo giudice aveva erroneamente ritenuto inammissibili le istanze istruttorie attoree, che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, avevano ad oggetto questioni centrali, come, in particolare, l'inesistenza del potere di rappresentanza in capo al promotore ██████████ il cui conferimento non era stato affatto provato dall'attuale convenuta in appello; la sottoscrizione del promotore, inoltre, era controversa e non provata in giudizio, *«con la conseguenza che la proposta non si è mai trasformata in contratto e gli ordini addebitati sono nulli (Cassazione civile, sez. I 22 marzo 2013, n. 7283; Cassazione civile, sez. I, 12 dicembre 2013 n. 27875, Cassazione civile, sez. I, 19 febbraio 2014 n. 3889 ...»;*

2) erroneamente, il primo giudice aveva rigettato le domande di nullità degli ordini di investimento in questione, per mancanza della forma scritta del contratto quadro e dei successivi contratti di gestione patrimoniale, incorrendo, così, nella violazione degli articoli 1392, 1398, 1399,

AMM

2210, 2697 e 2725 cc, nonché dell'articolo 23 TUF; ai sensi dell'articolo 2725 cc, infatti, la stipulazione dei contratti in questione doveva essere provata con la produzione dell'accordo sottoscritto da entrambe le parti, in quanto il requisito della forma scritta *ad substantiam* poteva ritenersi soddisfatto «solo se il documento costituisca l'estrinsecazione formale diretta della volontà negoziale delle parti e non anche quando esso si limiti a richiamare un accordo altrimenti concluso ...»; l'attuale convenuta in appello avrebbe dovuto dimostrare, a tal proposito, l'esistenza, in capo a [REDACTED] del potere di contrarre in nome e per conto della Banca, esibendo l'atto scritto di conferimento di tale potere ex articolo 1392 cc, in quanto la qualità di promotore finanziario non presupponeva necessariamente, ex articolo 31 TUF, il potere di rappresentanza; nel caso di specie era, inoltre, emerso, dalla documentazione prodotta in atti dalla convenuta, che solo i primi due contratti GPM (ossia, quelli n. 26093 e 26097) presentavano la sottoscrizione del promotore [REDACTED] [REDACTED] mentre i contratti GPM n. 26100 e 4254 risultavano addirittura privi di una qualsiasi sottoscrizione;

3) il giudice di primo grado aveva, altresì, errato nel ritenere provato l'adempimento da parte della Banca convenuta agli obblighi di informazione su di essa incombenti: il primo giudice aveva, infatti,

basato tale opinione su elementi come la consegna del documento generale sui rischi in strumenti finanziari, la presunta consapevolezza del cliente in ordine alle operazioni, l'invio degli estratti di conto corrente trimestrale e la mancanza di contestazioni delle violazioni dedotte: così facendo il giudice di prime cure aveva, tuttavia, mal interpretato l'articolo 28 del Reg. CONSOB 11522/1998 nonché l'articolo 23 TUF; a tal proposito, il Tribunale avrebbe dovuto accertare che l'intermediario avesse tenuto, a seguito del contratto quadro, un comportamento diligente e rispettoso delle obbligazioni su di esso incombenti;

4) il primo giudice aveva, inoltre, erroneamente escluso la responsabilità della convenuta per quanto riguardava l'adeguatezza dell'operazione al profilo di rischio attoreo per tipologia e frequenza, così violando gli articoli 26 e 29 del Reg. Consob 11522/98: in particolare, la *Banca Monte dei Paschi di Siena Spa* non aveva tenuto un comportamento «... *altamente professionale, prudente e diligente (Cass. 13767/2016)*», in quanto aveva omesso di informare il cliente circa l'inadeguatezza delle operazioni, le quali erano state addebitate a un consumatore anziano con bassa scolarizzazione, in titoli, dei quali non aveva esperienza, tecnici e rischiosi, nonché con frequenza elevatissima e anomala;

5) erroneamente, il Tribunale aveva rigettato, perché nuova (ossia, formulata per la prima volta

nella comparsa conclusionale), la domanda di accertamento della nullità dei contratti e degli ordini conclusi fuori dai locali commerciali senza la prescritta previsione del diritto di recesso: infatti, poiché era stata la Banca stessa, nella sua esposizione in fatto, ad aver confessato che gli ordini erano avvenuti per telefono e tramite piattaforme informatiche e poiché la nullità dei suddetti ordini costituisce cd "nullità di protezione", il I Giudice, in conformità a Cass., sez. un., n. 26242/2014, avrebbe potuto e dovuto accertarla d'ufficio;

6) il primo giudice aveva poi errato nell'omettere di pronunciarsi sulla domanda (legittimamente proposta, come pacificamente ammesso dalla giurisprudenza della Suprema Corte: cfr, *inter alia*, Cass. n. 816/2016, nella prima memoria ex articolo 183, comma 6, n. 1, cpc) di nullità degli ordini per violazione della forma scritta prevista per le operazioni eseguite fuori dai mercati regolamentati;

7) in subordine, infine, il primo giudice di cure aveva errato nel liquidare, in misura, peraltro, particolarmente gravosa, le spese in capo all'attuale appellante, omettendo, invece, di disporre la compensazione delle stesse, considerato il contrasto giurisprudenziale esistente in materia di riferibilità o meno, all'istituto bancario, del visto apposto dal

funzionario della Banca sul contratto quadro, con la conseguente nullità relativa, per mancanza della forma scritta, di quest'ultimo.

Costituitasi in giudizio, la *Banca Monte dei Paschi di Siena Spa* contrastò l'impugnazione avversaria in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto.

All'udienza del 12.6.2018 le parti precisarono le conclusioni come in epigrafe, richiedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.

Scaduti tali termini, la Corte ha deliberato la presente sentenza nella camera di consiglio del 5 xii 2018.

Motivi della decisione

1) La controversia va definita alla luce delle seguenti considerazioni:

a) il I motivo d'appello, relativo all'asserita violazione dell'articolo 23, vi co., tuf da parte della Banca, in quanto la stessa non avrebbe adempiuto all'onere, su di essa incombente, ai sensi della suddetta norma, di provare "di aver agito con la specifica diligenza richiesta", e relativo al presunto errore compiuto dal primo giudice di aver escluso la responsabilità dell'intermediario finanziario esclusivamente sulla base di un'assenza di prova della sua negligenza o inadempimento è, a parere della Corte, infondato: la Corte, infatti, considera

corretta e assai approfondita la disamina eseguita dal giudice di prime cure della documentazione in atti prodotta dalla *Banca Monte dei Paschi di Siena Spa* e condivide il giudizio espresso nella sentenza impugnata, secondo cui la Banca ha, in realtà, dimostrato in modo esaustivo, ai sensi dell'articolo 23, vi co., tuf, di aver agito secondo la diligenza e la correttezza richieste dalla stessa disposizione;

b) l'attuale appellante ha riproposto in sede di gravame le istanze istruttorie già formulate nel primo grado di giudizio, relative ad articoli *depurati da valutazioni e giudizio*; tali prove avevano lo scopo di dimostrare l'assenza del potere di rappresentanza sostanziale in capo ai promotori finanziari, [REDACTED] i quali avevano curato gli investimenti di [REDACTED], apponendo le proprie firme sui testi contrattuali sottoscritti dall'attore; a tal proposito, la *Banca Monte dei Paschi di Siena Spa* ha correttamente rilevato, nella propria comparsa di costituzione e risposta in appello (dove ha richiamato, a sua volta, la terza memoria difensiva del giudizio di I grado) che le prove testimoniali dei suddetti promotori finanziari sono superflue e inammissibili, poiché vertenti su capitoli del tutto genericamente individuati mediante "un vago riferimento" ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 della narrativa in fatto del ricorso introduttivo, depurati da valutazioni e giudizi, "punti" che, in realtà, oltre

ad essere indissolubilmente legati a "valutazioni e giudizi", si riferiscono:

i) a circostanze estremamente articolate e complesse, all'evidenza insuscettibili di formare oggetto di singoli capitoli di prova testimoniale;

ii) a condizioni o stati psicologici dell'attore (come il suo livello di scolarizzazione o le intenzioni con cui si recò in Banca), in ordine ai quali i testi non possono, evidentemente, riferire;

iii) a documenti, prodotti dall'attore, evidentemente del tutto ignoti ai testi;

iv) ad altra documentazione, pure prodotta dall'attore, la cui provenienza dalla Banca è sempre stata esclusa da quest'ultima sin dalla comparsa di risposta;

c) le istanze istruttorie *de quibus* sono inammissibili anche perché, in realtà, irrilevanti ai fini della decisione, alla luce dei principi di recente condivisibilmente affermati dalle sezioni unite della Corte di Cassazione in merito alla validità dei cd contratti monofirma (Cassazione civile sez. un., 16/1/2018, n. 898; Cassazione civile sez. un., 23/1/2018, n. 1653: «*Nei contratti-quadro relativi alla prestazione di servizi di investimento, il requisito di forma di cui all'art. 23 dlgs 24 febbraio 1998, n. 58, deve considerarsi rispettato con la redazione per iscritto del contratto e la consegna di un esemplare dello stesso al cliente, senza che sia*

necessaria la sottoscrizione da parte dell'intermediario finanziario, il cui consenso può essere desunto da comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (come l'esecuzione di operazioni di carattere finanziario su incarico del cliente). Alla luce della ratio della disposizione in questione, che risiede nell'esigenza di eliminare le asimmetrie informative che pongono il cliente - l'unica parte che può far valere la nullità del contratto in caso di inosservanza della forma prescritta - in una situazione di debolezza contrattuale, non è infatti sostenibile che la sottoscrizione da parte dell'intermediario o di un suo delegato sia necessaria ai fini della validità del contratto-quadro»);

d) il principio di diritto sopra ricordato induce a ritenere, per l'appunto, certamente infondata la tesi, disattesa dal Tribunale e reiterata, in questo grado, dall'attuale appellante, secondo la quale gli ordini di investimento effettuati avrebbero dovuto essere dichiarati nulli per mancanza della forma scritta del contratto quadro di intermediazione finanziaria e dei successivi contratti di gestione patrimoniale: ciò sia per quanto riguarda i contratti sottoscritti dal promotore finanziario sia per quanto concerne gli altri due contratti di gestione dei patrimoni mobiliari (n. 26100 e 4254) dei quali si tratta;

e) sono infondati e, dunque, da rigettare anche il III e il IV motivi d'appello (che, in quanto strettamente connessi, possono essere oggetto di trattazione unitaria), con i quali l'appellante si è doluto del mancato adempimento, da parte della Banca, degli obblighi su di essa gravanti di informazione e di adeguatezza dell'operazione al profilo-cliente: la convenuta, infatti, ha prodotto, nel corso del giudizio di primo grado, numerosi documenti comprovanti la sua condotta improntata a diligenza e correttezza nei confronti del proprio cliente e, dunque, rispettosa della normativa rilevante in materia, ossia, in particolare, degli articoli 28 del Reg. CONSOB 11522/98 e 23 TUF;

f) a tal proposito, la convenuta ha, tra l'altro, dimostrato di aver trasmesso al cliente adeguate informazioni riguardo:

I) alle linee di gestione dei patrimoni mobiliari prescelte e, in particolare, a quelle che prevedevano l'esecuzione di operazioni in conflitto di interesse (cfr docc. 12B, 14B, 15B e 16B, allegati alla comparsa di costituzione e risposta);

II) ai rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (cfr doc. 4, allegato alla comparsa di costituzione e risposta);

III) alle singole operazioni di *trading* prescelte (cfr docc. 6, 7, 8 e 9, allegati alla comparsa di costituzione e risposta);

IV) in particolare, [REDACTED] ha dichiarato di avere ricevuto le adeguate informazioni circa le operazioni rischiose suesposte, in tal modo autorizzando la Banca a compierle (a dimostrazione di ciò, vi sono anche comunicazioni inviate per iscritto, cfr docc. 6, 7, 8 e 9, allegati alla comparsa di costituzione e risposta in I gr.);

g) anche la doglianza dell'appellante circa la presunta violazione da parte della Banca dei suoi obblighi di adeguare il tipo di investimento al profilo del cliente, risulta priva di fondamento: devono, infatti, essere condivise, sul punto, le risultanze della ctu, la quale, da un'analisi della documentazione prodotta in atti e, in particolare, dalle schede concernenti i rischi delle operazioni da effettuare, espressamente sottoscritte dall'attuale appellante (cfr docc. 3 e 13, allegati alla comparsa di costituzione e risposta in I gr.), ha rilevato che il profilo di rischio confermava "un'adeguata conoscenza degli strumenti finanziari che comportino anche elevato rischio" (cfr ctu, pgg 26 e 22); ne consegue, dunque, che, in conformità con l'articolo 29 Reg. Consob 11522/1998, la Banca Monte dei Paschi Spa ha effettuato, per conto di [REDACTED], operazioni adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione;

h) è, parimenti, infondato e va, quindi, rigettato il V motivo d'appello, relativo alla

presunta nullità dei contratti e degli ordini conclusi fuori dai locali commerciali senza prescritta previsione del diritto di recesso, poiché, non solo, come giustamente affermato dal giudice di primo grado, la relativa domanda era stata proposta, in primo grado, tardivamente (nella comparsa conclusionale), ma, inoltre, dalla documentazione prodotta dalla Banca, emerge che i contratti oggetto di tale doglianza prevedevano espressamente il diritto di recesso nel caso di sottoscrizione fuori sede (cfr fascicolo di primo grado di parte convenuta, doc. 12°, art. 3, rubricato "*Modalità di conclusione e durata del contratto. Recesso dal contratto*");

i) il VI motivo d'appello, volto a sostenere l'ammissibilità della domanda di nullità degli ordini per violazione della forma scritta prevista per le operazioni fuori dai mercati regolamentati, domanda ritenuta inammissibile dal Tribunale perché generica e perché proposta per la prima volta nella memoria ex articolo 183, comma 6°, n° 1, cpc, è inammissibile per difetto di interesse: quand'anche, infatti, tale domanda non fosse ritenuta generica e fosse, inoltre, ritenuta tempestiva, essa sarebbe comunque infondata nel merito, in quanto la Banca ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che l'investitore Salvador ha autorizzato espressamente e per iscritto l'intermediario ad effettuare tali operazioni fuori dai mercati regolamentati (cfr, a titolo

esemplificativo, doc. 6 del fascicolo di primo grado di parte convenuta);

1) pure la doglianza relativa al criterio di condanna alle spese seguito dal giudice di primo grado, è, infine, infondata: mancano, infatti, valide ragioni che inducano a derogare, in riferimento al presente caso, al principio secondo il quale le spese debbano seguire la soccombenza: si consideri, infatti, a tal proposito, che il contrasto giurisprudenziale in materia di contratti monofirma è limitato alla pronuncia, per lo più successiva al promovimento dell'azione da parte di [REDACTED] di alcune sentenze da parte della Corte di Cassazione, sentenze le quali, avevano a loro volta interrotto una giurisprudenza costante in senso contrario, infine di nuovo confermata e ribadita in tempi recenti dalle già richiamate sez. un. del 2018; dovendo, poi, il regolamento delle spese, tener conto dell'esito complessivo del giudizio è altresì e comunque rilevante, a persuadere dell'infondatezza anche di questo ultimo motivo di appello, il fatto che l'attuale appellante abbia persistito nell'impugnazione anche dopo le dirimenti pronunce delle sezioni unite sopra ricordate.

2) In definitiva, dunque, l'appello proposto da [REDACTED] contro la sentenza 11.12.2015, n. 1132, del Tribunale di Siena, va, *in toto*, respinto

perché infondato, con la conseguente, integrale conferma della sentenza impugnata.

3) Le spese del grado, che si liquidano come in dispositivo, seguono la soccombenza;

P Q M

la Corte d'Appello di Firenze, prima sezione civile,

definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe,

respinge,

in toto, perché infondato, l'appello proposto da [REDACTED] contro la sentenza 11.12.2015, n. 1132, del Tribunale di Siena, confermando, di conseguenza, integralmente, la sentenza impugnata;

condanna

l'appellante a rifondere alla *Banca Monte dei Paschi di Siena Spa* le spese del presente grado di giudizio, che liquida, per compenso, in complessivi 13.560 euro, oltre alle spese generali e agli altri accessori di legge.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5 xii 2018

La bozza della presente sentenza è stata redatta dalla Dott.ssa Marta Stefani, in tirocinio presso questa Corte ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21/6/2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98.

Il Presidente, estensore

A. M.

Depositato in Cancelleria
il ...2..2..GEN. 2019.....
IL CANCELLIERE
Maria Carnemolla

